



ASSOCIAZIONE

BANCO INFORMATICO, TECNOLOGICO E BIOMEDICO – ODV ETS

PIAZZA IV NOVEMBRE, 5 - MILANO

C.F. 97343320152

VERBALE DI ASSEMBLEA DEL 30 SETTEMBRE 2022

L'anno 2022, il giorno 30 del mese di settembre alle ore 18,00 in Milano, Piazza IV Novembre 5, si è tenuta in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima convocazione fissata per il giorno 29 settembre 2022 alle ore 8,00 stesso luogo, l'Assemblea dell'Associazione Banco Informatico, Tecnologico e Biomedico, per discutere e deliberare sul seguente:

ordine del giorno

1. Richiesta di integrazione/modifica dello statuto dell'ente ai fini dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Sono presenti di persona i seguenti soci dell'associazione Signori: Fabio Mazzoleni e Toso Davide. Assenti gli altri soci.

Per i Consiglio Direttivo sono presenti il Presidente Fabio Mazzoleni ed il consigliere Toso Davide. Assente il Consigliere sig. Luca Maggioni.

Assume la presidenza della riunione il Presidente dell'Associazione sig. Fabio Mazzoleni il quale con l'unanime consenso dei presenti, chiama a fungere da segretario verbalizzante il Sig. Davide Toso che accetta.

Il Presidente constatato che, ai sensi di statuto, in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e che gli stessi si dichiarano a conoscenza degli argomenti da trattare, nonché, che l'art. 26-bis del D.L. 73/2022 ha ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2022 il termine per l'adeguamento degli statuti delle associazioni intenzionate ad essere iscritte nel RUNTS usufruendo delle maggioranze previste per le assemblee ordinarie, dichiara l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare e passa allo svolgimento degli argomenti posti all'ordine del giorno.

In merito al primo punto all'ordine del giorno - **Richiesta di integrazione/modifica dello statuto dell'ente ai fini dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)** - il Presidente evidenzia che è pervenuta la richiesta da parte dell'autorità preposta alla verifica della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione dell'ente al RUNTS tramite il trasferimento dai precedenti registri delle associazioni di variare lo statuto associativo relativamente alla denominazione dell'ente la quale deve obbligatoriamente contenere l'indicazione "organizzazione di volontariato" o "ODV".

Il Presidente, in aderenza alla richiesta pervenuta, propone quindi di modificare come segue la denominazione dell'ente: "BANCO INFORMATICO, TECNOLOGICO E BIOMEDICO – ODV ETS" e nel contempo di aggiornare l'indirizzo della sede legale riportato nello statuto da Milano da Via Carducci 32 a Milano Piazza IV Novembre n. 5 come già deliberato dal Consiglio Direttivo in data 06 giugno 2021.

Udita l'esposizione del Presidente, e dopo breve discussione l'assemblea all'unanimità

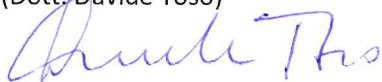
delibera

- di modificare, come richiesto, la denominazione dell'ente in: "BANCO INFORMATICO, TECNOLOGIO E BIOMEDICO – ODV" riportata nell'art. 1 dello statuto prevedendo altresì che, a seguito di avvenuta iscrizione nel RUNTS, la denominazione diverrà: "BANCO INFORMATICO, TECNOLOGIO E BIOMEDICO – ODV ETS" ;
- di aggiornare l'art. 2 dello statuto indicando l'indirizzo della sede legale di Milano – Piazza IV Novembre n. 5 come da delibera del Consiglio Direttivo del 06 giugno 2021;
- di dare mandato al Presidente affinché registri presso l'Agenzia delle Entrate lo statuto aggiornato e modificato nel testo riportato all'allegato "A" del presente verbale;
- di dare mandato al Presidente di apportare allo statuto ogni eventuale ulteriore modifica richiesta dall'autorità preposta alla verifica della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione dell'ente al RUNTS.

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la parola, l'assemblea si scioglie alle ore 18,30 previa stesura, lettura ed approvazione unanime del presente verbale.

Il Segretario

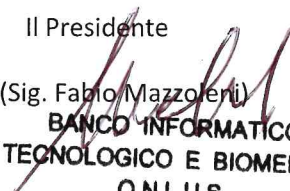
(Dott. Davide Toso)



Il Presidente

(Sig. Fabio Mazzoleni)

**BANCO INFORMATICO
TECNOLOGICO E BIOMEDICO
O.N.L.U.S.**



AGENZIA DELLE ENTRATE
DP - UFF. TERR. VARESE
REG. IL 19-10-22 N 2183 S3 - ESSENTE
IL FUNZIONARIO DEL-TO




Allegato "A" all'assemblea del 30 settembre 2022

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

"BANCO INFORMATICO, TECNOLOGICO E BIOMEDICO - ODV"



Art. 1 – Denominazione

1.1 E' costituita l'Associazione di Volontariato denominata "BANCO INFORMATICO, TECNOLOGICO E BIOMEDICO - ODV", di seguito in breve "Associazione". L'associazione è un Ente del Terzo Settore, è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del D. Lgs. 117/2017.

1.2 Ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui al D. Lgs. 117/2017 l'Associazione assumerà la denominazione "BANCO INFORMATICO, TECNOLOGICO E BIOMEDICO – ODV ETS".

1.3 I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati ai principi di solidarietà, assenza di fini di lucro, di trasparenza e di democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'Associazione stessa.

Art. 2 – Sede e durata

2.1 L'Associazione ha sede in Milano, Piazza IV Novembre n. 5 e può costituire sedi secondarie.

2.2 Il trasferimento della sede principale in altra città deve essere deciso con deliberazione dell'Assemblea. L'istituzione di sedi secondarie e il trasferimento della sede nell'ambito della stessa città possono essere decise con deliberazione del Consiglio Direttivo.

2.3 L'associazione ha durata illimitata.

Art. 3 – Scopo

3.1 L'Associazione è senza fini di lucro e persegue esclusivamente finalità solidaristiche e di utilità sociale. L'Associazione svolge la sua attività nel settore della beneficenza ed in particolare intende operare fornendo gratuitamente, a opere ed istituzione di solidarietà, educative, socio-sanitarie, assistenziali e formative, in Italia e all'estero, con particolare riferimento ai paesi in via di sviluppo, computer e attrezzature informatiche, telematiche e per le audio-video comunicazioni e in genere di ufficio, attrezzature tecnologiche, attrezzature ed apparecchiature sanitarie e biomediche.

Scopo dell'Associazione è anche quello della tutela, salvaguardia e sostenibilità ambientale attraverso il riuso, finalizzato al prolungamento del ciclo di vita, delle attrezzature ed apparecchiature tecnologiche, sanitarie e biomediche gratuitamente fornite.

3.2 Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 3.1 e nell'intento di agire a favore delle opere, istituzioni e soggetti dallo stesso richiamati e della collettività l'Associazione si propone, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- beneficenza e cessione gratuita di beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017;



- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi.

L'Associazione si propone pertanto tra l'altro di:

- reperire, principalmente mediante la raccolta a titolo gratuito o a valore simbolico, beni, impianti e attrezzature informatiche, per le audio-video comunicazioni, impianti tecnologici, prodotti ed attrezzature sanitarie e biomedicali non più utilizzate da imprese, enti pubblici e privati, in quanto non più aggiornati o da ricondizionare;
- provvedere al loro ricondizionamento, risistemazione e completamento ed in genere alla rimessa in funzionamento dei suddetti materiali ed attrezzature;
- provvedere all'invio o consegna delle suddette attrezzature, a titolo gratuito ed eventualmente con il rimborso delle spese di trasporto o dei costi vivi sostenuti, ai soggetti destinatari i quali potranno utilizzarli a fini assistenziali, sanitari, educativi, formativi e di solidarietà conformemente alla loro attività.

3.3 Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Associazione avvalendosi in modo prevalente e determinante delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri associati.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo. Al volontario possono essere solo rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti ai sensi del successivo art. 5.4. I volontari sono assicurati dall'Associazione ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

3.4 L'Associazione, inoltre, potrà esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generali, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 nonché svolgere attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

Nel caso l'Associazione intenda esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale il Consiglio Direttivo procede alla loro individuazione e ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del D. Lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni.

3.5 L'Associazione può svolgere le proprie attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata nell'ambito degli scopi statutari oppure associarsi con altre istituzioni.

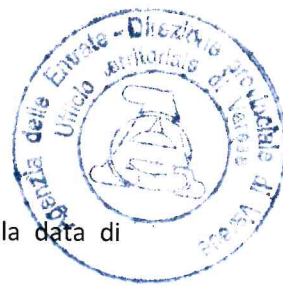
Art. 4 – Associati – Criteri di ammissione e di esclusione

4.1 All'Associazione possono aderire tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

L'Ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo, previa presentazione di domanda scritta da parte del richiedente.

Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di persone giuridiche nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell'istituzione interessata.

4.2 Nella domanda di ammissione l'aspirante associato dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'Associazione. L'ammissione decorre dalla data della delibera del Consiglio Direttivo che deve prendere



in esame le domande degli aspiranti associati nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione, deliberandone l'iscrizione nel libro degli associati.

4.3 Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione ed il numero degli associati è illimitato. Tuttavia è in facoltà di ciascun associato recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta inviata all'Associazione.

4.4 L'esclusione dell'associato per gravi motivi, ai sensi dell'art. 24 Codice Civile, è deliberata dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio direttivo potrà inoltre deliberare l'esclusione dell'associato che non provveda in termini al versamento della quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 5.

La delibera del Consiglio Direttivo che prevede la mancata ammissione o l'esclusione dell'associato dovrà essere comunicata al soggetto interessato, il quale, entro sessanta giorni da tale comunicazione, potrà ricorrere all'Assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

4.5 Gli associati recedenti od esclusi o che, comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono ottenere la restituzione dei contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

4.6 Le prestazioni fornite dagli associati non possono essere retribuite in alcun modo.

Art. 5 – Associati – Diritti e doveri

5.1 Tutti gli associati hanno uguali diritti e doveri nei confronti dell'Associazione.

5.2 Gli associati hanno il diritto di:

- partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo) e di votare direttamente o per delega;
- elettorato attivo e passivo per le cariche sociali;
- concorrere al raggiungimento degli scopi sociali;
- informazione e accesso ai documenti ed agli atti dell'Associazione;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata in favore dell'Associazione.

5.3 Gli associati hanno l'obbligo di:

- osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- contribuire nei limiti delle proprie possibilità al raggiungimento degli scopi sociali con la propria attività gratuita e volontaria, secondo gli indirizzi degli organi dell'Associazione;
- versare regolarmente la quota associativa annuale, che non è trasmissibile ad alcun titolo, né rivalutabile, e che verrà determinata dal Consiglio Direttivo con delibera da assumere entro il mese di dicembre di ogni anno e valida per l'anno successivo;
- svolgere le attività preventivamente concordate o deliberate dagli organi sociali;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione.

5.4 Le prestazioni fornite dagli associati sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Agli associati possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, secondo opportuni parametri validi per tutti gli associati preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea.



5.5 Le attività degli associati sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

Art. 6 - Patrimonio

6.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- donazioni, finanziamenti, erogazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio;
- contributi da soggetti/enti pubblici e/o privati destinati ad incremento del patrimonio;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

6.2 Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- contributi degli associati;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività di cui agli artt. 6 e 7 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 7 – Organi dell'Associazione

7.1 Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo (quando nominato)

7.2 Le cariche di Consigliere Direttivo e Presidente sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute nell'interesse dell'Associazione e documentate.

Art 8 – Assemblea

8.1 L'Assemblea degli associati è il momento fondamentale di confronto dell'Associazione ed è costituita da tutti gli associati, ognuno dei quali ha diritto ad un voto qualunque sia il valore della quota.

8.2 L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Consiglio Direttivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'Assemblea è altresì convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, o quando gliene sia fatta richiesta scritta motivata e sottoscritta da almeno un decimo degli associati.

8.3 L'Assemblea:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi dell'Associazione;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio ed il bilancio sociale (quando predisposto);



- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sulle modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti interni;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- h) approva il programma ed il preventivo per l'anno successivo;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge e su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo sottoponga alla sua attenzione.

8.4 In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita se è presente o rappresentata la maggioranza degli associati; in seconda convocazione, che deve essere tenuta in un giorno diverso da quello della prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'Assemblea, in prima ed in seconda convocazione, delibera con la maggioranza dei presenti.

8.5 Per le deliberazioni riguardanti le modifiche dello statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione sono richieste le maggioranze indicate nell'art. 12.

8.6 Ciascun associato può farsi rappresentare da altro associato, purché non sia membro del Consiglio Direttivo o dell'Organo di controllo, conferendo ad esso delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino al numero massimo di associati previsti dall'art. 24, comma 3, del D. Lgs. 117/2017.

8.7 L'Assemblea viene convocata mediante avviso inviato per posta ordinaria, posta elettronica o fax contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo di convocazione almeno 10 giorni prima del giorno fissato per l'adunanza.

L'associato nella domanda indicherà l'indirizzo, il numero di fax e l'indirizzo e-mail cui inviare l'avviso di convocazione. Sarà sua cura comunicare al Consiglio Direttivo dell'Associazione l'eventuale modifica degli stessi.

Nel caso in cui l'Associazione pubblichi un bollettino periodico di informazione, anche in formato telematico, l'Assemblea potrà essere convocata, nei medesimi termini, sul bollettino stesso, purché lo stesso sia destinato a tutti gli associati.

Inoltre, in alternativa alle precedenti modalità di convocazione, l'Assemblea può essere convocata mediante pubblicazione dell'avviso, almeno 15 giorni prima del giorno fissato per l'adunanza, su sito web il cui indirizzo sia stampato sul modulo di richiesta di adesione all'Associazione e comunicato agli associati in caso di variazione.

8.8 All'apertura di ogni seduta l'Assemblea elegge un segretario che dovrà redigere e sottoscrivere il verbale. Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale che va anche trascritto nel libro delle Assemblee degli associati.

Art. 9 Consiglio Direttivo

9.1 L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composta da tre a nove membri, nominati dall'Assemblea fra i propri componenti, comunque da definirsi in numero dispari.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rileggibili.



9.2 Il Consiglio Direttivo si riunisce ed è convocato dal Presidente almeno due volte all'anno e, comunque, ogni volta il Presidente lo ritenga opportuno o quando almeno due consiglieri ne facciano richiesta.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza ed è validamente costituito quando la maggioranza dei suoi membri è presente di persona oppure in video o teleconferenza nel qual caso tali membri dovranno essere riconosciuti dal Presidente e dal Segretario.

Esso è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente, ove nominato, o dal consigliere più anziano di età.

9.3 Il consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a due riunioni consecutive del Consiglio Direttivo decade dalla carica ed il Consiglio potrà provvedere, alla prima riunione successiva, in ordine alla sua sostituzione. Il consigliere nominato resterà in carica sino alla successiva Assemblea.

9.4 Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea.

Il Consiglio ha facoltà di delegare parte dei propri poteri al Presidente o a uno o più dei suoi membri. Il Consiglio può affidare incarichi agli associati o a terzi specificandone i compiti e gli eventuali rimborsi spese.

I poteri di straordinaria amministrazione potranno essere delegati ai membri del Consiglio Direttivo solo congiuntamente tra loro, al Presidente e al Vice Presidente.

Nel caso in cui per ragioni di urgenza su materie riservate alla competenza dell'Assemblea debba decidere il Consiglio Direttivo, le relative delibere dovranno essere ratificate dall'Assemblea alla prima riunione.

9.5 In particolare il Consiglio Direttivo:

- elabora gli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione da sottoporre all'Assemblea;
- predispone il bilancio d'esercizio ed il rendiconto gestionale secondo le modalità previste dall'art. 13 del D. Lgs. 117/2017;
- predispone il bilancio sociale quando previsto e secondo le modalità indicate dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017;
- convoca l'Assemblea;
- nomina il Presidente e, se lo ritiene opportuno, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere;
- stabilisce l'ammontare della quota associativa annuale;
- delibera sull'ammissione ed esclusione degli associati;
- predispone il programma e il bilancio preventivo per l'anno successivo;
- ratifica, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- assume il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli associati e, comunque, nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio.

9.6 E' fatto divieto al Consiglio Direttivo di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

[Handwritten signature]



9.7 Il Consiglio Direttivo è convocato, almeno cinque giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera o via fax. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.

9.8 Di ogni riunione del Consiglio deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 10 - Presidente

10.1 Il Consiglio Direttivo nella prima riunione provvede a nominare il Presidente e, se lo ritiene opportuno, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

10.2 Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione in giudizio e di fronte ai terzi. Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione. Egli dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo.

10.3 Il Presidente può aprire, chiudere ed operare su conti correnti bancari e postali ed è autorizzato ad eseguire incassi, ad accettare donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da soggetti/enti pubblici e/o privati rilasciandone liberatorie e quietanze.

10.4 Il Presidente cura l'aggiornamento e la tenuta dei libri dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo dovrà tenere un libro cassa, un libro verbali assemblee, un libro verbali Consiglio Direttivo e un libro degli associati, delegando tali compiti ad uno dei suoi membri. Detti libri devono essere in ogni momento consultabili dagli associati che hanno altresì diritto di chiederne, a loro spese, estratti.

10.5 In caso di necessità e di urgenza il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

10.6 In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, ove nominato, o dal consigliere più anziano di età, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera.

Di fronte agli associati, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente, ove nominato, o del consigliere più anziano di età, fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 11 – Esercizi sociali e bilancio

11.1 L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve tempestivamente predisporre il bilancio di esercizio e la relazione di gestione secondo le modalità previste dall'art. 13 del D. Lgs. 117/2017. Il Consiglio Direttivo deve altresì predisporre il bilancio sociale quando previsto dal D. Lgs. 117/2017 e secondo le modalità lì indicate.

Il bilancio ed il bilancio sociale, ove previsto, devono essere sottoposti all'Assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

11.2 La bozza di bilancio e di bilancio sociale, ove previsto, nei quindici giorni che precedono l'Assemblea che li approva, e gli stessi documenti dopo la loro approvazione, devono essere tenuti presso la sede dell'Associazione a disposizione degli associati che li volessero consultare o ne volessero copia.



11.3 Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere unicamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse indicate nell'art. 3 dello statuto.

11.4 E' fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 12 – Modifiche statutarie, scioglimento e liquidazione

12.1 Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo degli associati. Le relative deliberazioni, sia in prima che in seconda convocazione, sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

12.2 La deliberazione di scioglimento dell'Associazione e di devoluzione del patrimonio deve essere approvata, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

12.3 L'inattività dell'Associazione protratta per oltre due anni costituisce causa di scioglimento dell'Associazione.

12.4 L'Assemblea che delibera lo scioglimento e la nomina dei liquidatori stabilisce i criteri per la devoluzione del patrimonio residuo.

In caso di scioglimento, estinzione o cessazione dell'Associazione i liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell'Assemblea, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del D. Lgs. 217/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, devolveranno il patrimonio residuo ad altra organizzazione di volontariato operante in identico o analogo settore.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli aderenti.

Art. 13 – Organo di controllo e revisione legale

13.1 Ricorrendo i casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017 o qualora lo ritenga necessario l'Assemblea nomina un Organo di controllo. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti e l'Assemblea designa il Presidente dell'Organo di controllo.

All'Organo di controllo sono attribuiti i compiti, le funzioni ed i poteri indicati nell'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

13.2 Al superamento dei limiti previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, comma 1, l'Organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. Qualora lo ritenga opportuno l'Assemblea, per l'esercizio della revisione legale, può altresì nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro.

GF *MR*

Art. 14 – Norme applicabili

14.1 Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le norme vigenti in materia con particolare riferimento al Libro I, Titolo II del Codice Civile ed al D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni.

Milano, 30 settembre 2022

Firme:

Fabio Mazzoleni

Davide Toso

**BANCO INFORMATICO
TECNOLOGICO E BIOMEDICO
O.N.L.U.S.**

**BANCO INFORMATICO
TECNOLOGICO E BIOMEDICO
O.N.L.U.S.**

